



OGGETTO: Limitazioni e deroghe alla legge regionale 8 ottobre 2009, n.22 di riavvio delle attività edilizie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore sulla base del documento istruttorio sotto riportato;

Aperta la **DISCUSSIONE** sull'argomento, **che per il momento viene omessa ed in seguito verrà riportata sull'originale e pubblicata sul sito web del Comune**, intervengono: il Presidente Maulo, che comunica che è stato presentato un emendamento al testo della proposta; il consigliere Carelli del Pd a nome della Commissione consiliare 3^a - Ambiente e territorio; il Presidente Maulo che da lettura del seguente emendamento, proponendo di procedere ad un'unica discussione sulla proposta e l'emendamento insieme:

“Aggiungere dopo il n.10 del deliberato il seguente punto:

- Precisare che la possibilità di accorpamento dell'edificio principale della volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di mq 70, anche mediante mutamento della loro destinazione d'uso, prevista dall'art.1.6 per gli edifici ubicati in zona agricola nel caso di approvazione di un apposito piano di recupero è da intendersi estesa anche ai fienili realizzati.”

f.to Carelli f.to Picchio f.to Canesin f.to Launo f.to Ricotta f.to Sciapichetti f.to Mari

Visto che la proposta del Presidente di procedere ad un'unica discussione riscuote il pieno consenso dell'assise, in prosecuzione della trattazione intervengono il consigliere Iommi del Pdl e l'assessore Compagnucci, per la replica.

Durante la discussione sono entrati in aula i consiglieri Ricotta e Tartabini.

Chiusa la discussione e non essendoci dichiarazioni di voto il Presidente pone ai voti l'emendamento presentato da alcuni consiglieri di maggioranza e dal consigliere Picchio dell'Udc;

Al momento della votazione sull'emendamento risultano presenti i sotto indicati 24 consiglieri:
Blunno – Borgiani – Canesin – Carancini – Carelli – Iommi – Launo – Loporoni – Machella – Mari – Maulo – Meschini – Mosca – Netti – Orazi – Pantana – Pantanetti – Principi – Ricotta – Sauer – Savi – Sciapichetti - Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE PALESE sull'emendamento presentato da vari consiglieri di maggioranza e dal consigliere Picchio dell'Udc

Il consigliere Tacconi sostituisce il consigliere Carbonari nelle funzioni di scrutatore

Consiglieri presenti	n.24
Consiglieri che si astengono di votare	n. 5 – Rifondazione comunista – Comunisti italiani
Consiglieri votanti	n.19
Voti favorevoli	n.19– Pd – Tartabini – Città Viva – Iommi – Pantana Tacconi

Il Presidente, accertato e proclamato l'esito della votazione con l'ausilio degli scrutatori da atto che il Consiglio comunale **APPROVA** l'emendamento presentato da vari consiglieri di maggioranza e dal consigliere Picchio dell'Udc e pone a votazione la proposta di delibera così come emendata



VOTAZIONE PALESE sulla proposta di deliberazione così come emendata

Consiglieri presenti	n.24
Consiglieri che si astengono di votare	n. 3 – Iommi – Pantana - Tacconi
Consiglieri votanti	n.21
Voti favorevoli	n.21 – Gruppi di maggioranza

VOTAZIONE PALESE per la immediata esecutività

Consiglieri presenti e votanti	n.24
Voti favorevoli unanimi	n.24

Il Presidente, accertato e proclamato l'esito della votazione con l'ausilio degli scrutatori da atto che il Consiglio comunale **APPROVA** la proposta di deliberazione così come emendata rendendo la stessa immediatamente esecutiva;

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica del Servizio Gestione del Territorio, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario generale;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare 3^a - Ambiente e Territorio - riunitasi in data 20 novembre 2009;

Acquisito altresì il parere reso nel merito, dai Consigli di circoscrizione comunali ai sensi dell'art.17, comma 3-lett. b) del vigente Regolamento comunale disciplinante l'Istituzione ed il Funzionamento delle Circoscrizioni di decentramento comunale;

Visto il risultato delle votazioni effettuate e proclamate dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori;

DELIBERA

1) Stabilire l'esclusione dall'applicabilità della legge regionale 22/2009, oltre alle zone "A" come stabilito dall'art.4.5 della legge, meglio specificate nelle planimetrie allegate contrassegnate con lettere "A" e "B", di altre porzioni del territorio comunale, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche delle stesse ed alla qualità diffusa del tessuto edilizio consolidato, consistente in manufatti di valore ambientale, porzioni che risultano individuate nelle allegate planimetrie contrassegnate con lettere da "C" a "H":

SCHEDA	ZONA	AREA INTERESSATA
A		Centro Storico
B		Villa Ficana
C	1	V.LE CARRADORI Lato Sud Porzione
D	2/3/4/5/6	C.So Cavour Via Morbiducci
E	7/8/9/10/11/12	Via Morbiducci P.Zza Pizzarello
F	13/14/15/16/17	B.Go S.GIULIANO
G	18/19/20/21/22/23	C.So Cairoli
H	24	Porzione Isolato V. URBINO

2) Escludere dall'applicazione della citata legge regionale gli edifici ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla PL) convenzionati successivamente alla variante generale



approvata con DGR 766 del 13.03.1995 del 1995, con conseguente applicabilità della L.R. agli edifici ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla pl) convenzionati antecedentemente alla suddetta variante generale al PRG.

3) Disporre in riferimento all'inammissibilità degli interventi per le aree indicate dall'art. 4.5 lett. g) della L.R. 22/2009, l'inapplicabilità della stessa:

- agli edifici in zona agricola suscettibili di interventi di restauro o risanamento conservativo di cui all'art. 30 delle NN.TT.AA. lett.A;
- agli edifici residenziali di cui all'art. 52 delle NN.TT.AA soggetti a tutela in quanto di particolare valore artistico e/o storico documentario;

4) Introdurre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.1 della citata L.R., due deroghe agli strumenti urbanistici vigenti, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio:

- la deroga alla densità edilizia fondiaria con limite di 5mc/mq nelle zone residenziali ed agricole;
- la deroga alle distanze minime dei fabbricati dai confini, attualmente prevista nella misura minima di 5 ml;

precisando che, al fine di non ledere eventuali diritti di terzi, la realizzazione degli interventi di cui agli artt.1 e 2 della L.R. in deroga alle distanze dai confini, comporta la necessità di acquisire, unitamente ai documenti richiesti per il rilascio del titolo abilitativo, il formale assenso degli stessi; in caso di confine con area che il PRG destina a zone attrezzature pubbliche e di interesse generale (art. 31 NTA) con previsione non ancora attuata, l'assenso va richiesto al Comune.

5) Dare atto che restano valide nel territorio comunale, ad eccezione delle deroghe introdotte dalla L.R. (ai limiti di altezza, densità edilizia, volumetria, numero dei piani) ed alle due deroghe introdotte al punto 4) alla densità edilizia ed alle distanze dei fabbricati dai confini, tutte le altre previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

6) Precisare, inoltre, che i Piani di Recupero introdotti dall'art. 1.6 della citata L.R., inerenti l'accorpamento di accessori agli edifici ubicati in zona agricola, abbiano durata decennale, in quanto piani disciplinati dalla L. 457/78.

7) Rinviare, per quanto riguarda l'obbligo di cessione al Comune delle aree a standard o, in caso di accertata impossibilità, di una somma equivalente a titolo di monetizzazione "comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione" di cui all'art.1.8 della richiamata legge, ad un successivo atto deliberativo di Giunta la definizione dei criteri, tempi, modalità di pagamento e relative garanzie fideiussorie con particolare riguardo all'individuazione dei requisiti minimi di utilizzabilità e fruibilità delle aree cedende, esclusi i quali è obbligatoria la monetizzazione, ed ai contenuti delle convenzioni o atti d'obbligo, da accludere alla documentazione richiesta per il rilascio del titolo abilitativi.

8) Precisare che, per quanto riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art.2 della L.R., la possibilità di ricostruzione con completa delocalizzazione in area diversa da quella di sedime, purché all'interno dello stesso lotto, è ammissibile anche in zone diversamente classificate dal PRG, ad eccezione di quelle dove sia espressamente vietata dal PRG stesso la nuova costruzione.

9) Precisare, infine, che la possibilità di mutamento della destinazione d'uso per edifici non residenziali ubicati in zone "B" e "C" di cui al D.M 1444/1968, prevista dall'art.2.2, è da intendersi ammissibile anche per quegli edifici che, pur classificati in zona "D", rappresentano elementi puntuali inseriti in più ampie zone territoriali classificate B" e "C". L'ammissibilità del mutamento di destinazione è motivata proprio dalla prevalente destinazione residenziale della zona di riferimento.

10) Dare atto che i proventi derivanti dalla monetizzazione debbono essere iscritti in capitoli di



bilancio vincolati allo specifico utilizzo, come precisato dall'art. 1.8 della L.R..

11) Precisare che la possibilità di accorpamento dell'edificio principale della volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di mq 70, anche mediante mutamento della loro destinazione d'uso, prevista dall'art.1.6 per gli edifici ubicati in zona agricola nel caso di approvazione di un apposito piano di recupero è da intendersi estesa anche ai fienili realizzati.

12) Dare, infine, atto che la Giunta, ai sensi dell'articolo 48 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ed in conformità con quanto espressamente previsto dall'articolo 5 comma 4 della Legge Regionale n.22/2009, potrà provvedere alla determinazione di misure organizzative straordinarie della struttura degli Uffici e dei Servizi, secondo il criterio di garantire la necessaria efficienza ed efficacia nella gestione dei procedimenti per il rilascio dei previsti titoli abilitanti l'attività edilizia.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con n.24 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessuna astensione.

Documento istruttorio proposta n. 2166/09

Premesso che:

- la Regione Marche ha approvato la legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, avente ad oggetto "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", pubblicata sul BUR Marche n. 96 del 15/10/2009, ed entrata in vigore il giorno successivo;

- la legge è stata emanata con l'obiettivo di contrastare la crisi economica in atto non soltanto mediante il sostegno dell'attività edilizia diretta all'ampliamento delle volumetrie, ma anche attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell'efficienza energetica,

Preso atto che con DGR. 1870 del 16.11.2009 sono stati approvati gli "scaglioni per la realizzazione degli incrementi volumetrici, delle procedure e dei controlli per la valutazione della sostenibilità degli edifici" di cui al protocollo Itaca – Marche;

Preso atto, inoltre, che la Giunta regionale sta predisponendo un atto di indirizzo concernente l'interpretazione ed applicazione di tale legge;

Precisato che i Comuni, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, come precisato dall'art. 9.1, ovvero entro e non oltre il 30 novembre prossimo, possono:

- limitare l'applicabilità della legge medesima a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale (art. 9.1);

- introdurre ulteriori deroghe ai parametri urbanistico-edilizi dei regolamenti edilizi ed alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali (art. 4.1);

Valutato, inoltre, che per dare concreta ed efficace attuazione alla norma regionale è necessario, altresì, che i Comuni:

- provvedano ad organizzare la propria struttura in modo da gestire, nella piena efficienza, i procedimenti relativi alle istanze dei soggetti interessati (permessi di costruire, accordi di



programma con gli ERAP, piani di recupero, piani delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112);

- forniscano una chiara indicazione in merito alle modalità di reperimento delle superfici a standard di cui al d.m. 1444/1968, nonché in merito alle modalità di individuazione del loro valore;

Ritenuto dover chiarire, preliminarmente che si tratta di una legge "dichiarata urgente", con validità di 18 mesi dall'adozione della delibera consiliare, che non introduce nuovi parametri urbanistico-edilizi, né nuove definizioni o modifiche a quelle contenute nel testo unico dell'edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nel Regolamento Edilizio Comunale, nel Regolamento Edilizio Tipo, ai quali, pertanto, bisogna continuare a fare riferimento per l'attuazione della legge stessa;

Accertato, inoltre, che restano validi i vincoli di destinazione previsti dall'art. 14 della L.R. 13/90 (immobili produttivi finalizzati all'attività agricola);

Precisato, infine, che gli interventi di cui alla richiamata legge sono consentiti anche nel caso in cui lo strumento urbanistico comunale preveda la demolizione e ricostruzione di un edificio senza aumento di volume, mentre, qualora il PRG preveda interventi edificatori con aumenti di volume, questi ultimi non sono cumulabili con quelli previsti dagli artt. 1 e 2 della legge medesima;

Rilevato che, in merito alle competenze del Comune, il Servizio Ambiente e Gestione del Territorio propone quanto segue:

CIRCA I LIMITI DI APPLICABILITA' DELLA L.R. n. 22/2009, art. 9.1

Preso atto che l'art. 4.5 della citata legge esclude espressamente dall'applicabilità le zone "A" del territorio, di cui al D.M. 144/1968, zone che risultano evidenziate nelle due planimetrie allegate, contrassegnate con lettere "A" e "B", si propone di escludere, altresì, alcune porzioni del territorio comunale, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche delle stesse ed alla qualità diffusa del tessuto edilizio consolidato, consistente in manufatti di valore ambientale, porzioni che risultano individuate nelle allegate planimetrie contrassegnate con lettere da "C" a "H":

SCHEDA	ZONA	AREA INTERESSATA
A		Centro Storico
B		Villa Ficana
C	1	V.LE CARRADORI Lato Sud Porzione
D	2/3/4/5/6	C.So Cavour Via Morbiducci
E	7/8/9/10/11/12	Via Morbiducci P.zza Pizzarello
F	13/14/15/16/17	B.Go S.GIULIANO
G	18/19/20/21/22/23	C.So Cairoli
H	24	Porzione Isolato V. URBINO

Si ritiene, inoltre, dover escludere dall'applicazione della citata L.R. gli edifici ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla PL) convenzionati successivamente alla variante generale al PRG approvata con DGR 766 del 13.03.1995; pertanto la L.R. si applica agli edifici ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla pl) convenzionati antecedentemente alla suddetta variante generale al PRG;

In riferimento all'inammissibilità degli interventi per le aree indicate dall'art. 4.5 lett. g), si ritiene dover specificare che risultano esclusi, altresì, dall'applicazione della richiamata legge:

- gli edifici in zona agricola suscettibili di interventi di restauro o risanamento conservativo di cui all'art. 30 delle NN.TT.AA. lett.A;
- gli edifici di cui all'art. 52 delle NN.TT.AA soggetti a tutela in quanto di particolare valore artistico e/o storico documentario;



CIRCA LA POSSIBILITA' DI DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (art. 4.1)

Fermi restando i limiti inderogabili di altezza e distanza fra fabbricati stabiliti dal D.M. 1444/1968, oltre alle deroghe consentite dall'art. 4.1 L.R. ai limiti di altezza, densità edilizia, volumetria, numero dei piani, si propone per il territorio comunale:

- la deroga alla densità edilizia con limite di 5mc/mq. nelle zone residenziali ed agricole; Il riferimento al limite di 5mc/mq., già previsto dal citato D.M per le zone "A" e "B", ritenuto inderogabile, è motivato dalla necessità di impedire interventi in zone già sature dal punto di vista edilizio, per le quali risulterebbe difficoltoso dare attuazione alla previsione di cui all'art. 1.8 L.R., ovvero l'acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare la qualità degli standard esistenti;
- la deroga alle distanze dei fabbricati dai confini, attualmente prevista nella misura minima di 5 ml.;

Rimanendo intangibile la distanza minima tra fabbricati prevista dal D.M. 1444/1968, se non si operasse tale deroga, verrebbe meno la possibilità per molti proprietari di accedere alle opportunità offerte dalla legge;

Al fine, comunque, di non ledere eventuali diritti di terzi, la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. in deroga alle distanze dai confini comporta la necessità di acquisire, unitamente ai documenti richiesti per il rilascio del titolo abilitativo, il formale assenso degli stessi; in caso di confine con area che il PRG destina ad interesse pubblico, con previsione non ancora attuata, l'assenso va richiesto al Comune.

Restano valide, pertanto, nel territorio comunale, ad eccezione delle deroghe introdotte dalla L.R. (ai limiti di altezza, densità edilizia, volumetria, numero dei piani) ed alle due deroghe sopra indicate alla densità edilizia ed alle distanze dei fabbricati dai confini, tutte le altre previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

ULTERIORI MODALITA' APPLICATIVE

Ai fini della concreta applicazione della L.R., si ritiene di dover intervenire su alcune ulteriori questioni;

Per quanto riguarda i Piani di Recupero introdotti dall'art.1.6, inerenti l'accorpamento di accessori agli edifici ubicati in zona agricola, si precisa che, trattandosi di piani ugualmente disciplinati dalla L. 457/78, debbano avere durata decennale;

Per le finalità di cui all'art.1.8 della L.R., inerente l'obbligo, valevole sia per gli insediamenti residenziali, sia per i non residenziali, di cessione al Comune delle aree a standard o, in caso di accertata impossibilità, di una somma equivalente a titolo di monetizzazione "comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione", occorre precisare che si tratta di onere aggiuntivo rispetto al pagamento del contributo di costruzione previsto e disciplinato dal successivo art. 6 rinviando ad un successivo atto deliberativo di Giunta la definizione dei criteri, tempi, modalità di pagamento e relative garanzie fideiussorie con particolare riguardo all'individuazione dei requisiti minimi di utilizzabilità e fruibilità delle aree cedende, esclusi i quali è obbligatoria la monetizzazione, ed ai contenuti delle convenzione o atti d'obbligo, da accludere alla documentazione richiesta per il rilascio del titolo abilitativi;

In merito agli interventi ammessi dall'art. 2 della L.R., demolizione e ricostruzione, occorre precisare che la possibilità di ricostruzione in area diversa da quella di sedime, purché all'interno dello stesso lotto, è ammissibile anche in zone diversamente classificate dal PRG, ad eccezione di quelle



nelle quali sia espressamente vietata la nuova costruzione. La possibilità di mutamento della destinazione d'uso per edifici non residenziali ubicati in zone "B" e "C" di cui al D.M 1444/1968, prevista dall'art. 2.2, è da intendersi ammissibile anche per quegli edifici che, pur classificati in zona "D", rappresentano elementi puntuali inseriti in più ampie zone territoriali classificate B" e "C". L'ammissibilità del mutamento di destinazione è motivata proprio dalla prevalente destinazione residenziale della zona di riferimento;

Preso atto, infine che i proventi derivanti dalla monetizzazione debbono essere iscritti in capitoli di bilancio vincolati allo specifico utilizzo, come precisato dall'art. 1.8 della citata L.R;

Richiamate le leggi vigenti in materia ed in particolare la legge 17 agosto 1942, n.1150, la legge regionale 5 agosto 1992, n.34 e il D.M. 02.04.1968 n. 1444;

si propone quanto segue

1) Stabilire l'esclusione dall'applicabilità della legge regionale 22/2009, oltre alle zone "A" come stabilito dall'art.4.5 della legge, meglio specificate nelle planimetrie allegate contrassegnate con lettere "A" e "B" , di altre porzioni del territorio comunale, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche delle stesse ed alla qualità diffusa del tessuto edilizio consolidato, consistente in manufatti di valore ambientale, porzioni che risultano individuate nelle allegate planimetrie contrassegnate con lettere da "C" a "H":

SCHEDA	ZONA	AREA INTERESSATA
A		Centro Storico
B		Villa Ficana
C	1	V.LE CARRADORI Lato Sud Porzione
D	2/3/4/5/6	C.So Cavour Via Morbiducci
E	7/8/9/10/11/12	Via Morbiducci P.Zza Pizzarello
F	13/14/15/16/17	B.Go S.GIULIANO
G	18/19/20/21/22/23	C.So Cairoli
H	24	Porzione Isolato V. URBINO

2) Escludere dall'applicazione della citata legge regionale gli edifici ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla PL) convenzionati successivamente alla variante generale approvata con DGR 766 del 13.03.1995 del 1995, con conseguente applicabilità della L.R. agli edifici ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla pl) convenzionati antecedentemente alla suddetta variante generale al PRG.

3) Disporre in riferimento all'inammissibilità degli interventi per le aree indicate dall'art. 4.5 lett. g) della L.R. 22/2009, l'inapplicabilità della stessa:

- agli edifici in zona agricola suscettibili di interventi di restauro o risanamento conservativo di cui all'art. 30 delle NN.TT.AA. lett.A;
- agli edifici residenziali di cui all'art. 52 delle NN.TT.AA soggetti a tutela in quanto di particolare valore artistico e/o storico documentario;

4) Introdurre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.1 della citata L.R., due deroghe agli strumenti urbanistici vigenti, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio:



- la deroga alla densità edilizia fondiaria con limite di 5mc/mq nelle zone residenziali ed agricole;
- la deroga alle distanze minime dei fabbricati dai confini, attualmente prevista nella misura minima di 5 ml;

precisando che, al fine di non ledere eventuali diritti di terzi, la realizzazione degli interventi di cui agli artt.1 e 2 della L.R. in deroga alle distanze dai confini, comporta la necessità di acquisire, unitamente ai documenti richiesti per il rilascio del titolo abilitativo, il formale assenso degli stessi; in caso di confine con area che il PRG destina a zone attrezzature pubbliche e di interesse generale (art. 31 NTA) con previsione non ancora attuata, l'assenso va richiesto al Comune.

5) Dare atto che restano valide nel territorio comunale, ad eccezione delle deroghe introdotte dalla L.R. (ai limiti di altezza, densità edilizia, volumetria, numero dei piani) ed alle due deroghe introdotte al punto 4) alla densità edilizia ed alle distanze dei fabbricati dai confini, tutte le altre previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

6) Precisare, inoltre, che i Piani di Recupero introdotti dall'art. 1.6 della citata L.R., inerenti l'accorpamento di accessori agli edifici ubicati in zona agricola, abbiano durata decennale, in quanto piani disciplinati dalla L. 457/78.

7) Rinviare, per quanto riguarda l'obbligo di cessione al Comune delle aree a standard o, in caso di accertata impossibilità, di una somma equivalente a titolo di monetizzazione "comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione" di cui all'art.1.8 della richiamata legge, ad un successivo atto deliberativo di Giunta la definizione dei criteri, tempi, modalità di pagamento e relative garanzie fideiussorie con particolare riguardo all'individuazione dei requisiti minimi di utilizzabilità e fruibilità delle aree cedende, esclusi i quali è obbligatoria la monetizzazione, ed ai contenuti delle convenzione o atti d'obbligo, da accludere alla documentazione richiesta per il rilascio del titolo abilitativi.

8) Precisare che, per quanto riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art.2 della L.R., la possibilità di ricostruzione con completa delocalizzazione in area diversa da quella di sedime, purché all'interno dello stesso lotto, è ammissibile anche in zone diversamente classificate dal PRG, ad eccezione di quelle dove sia espressamente vietata dal PRG stesso la nuova costruzione.

9) Precisare, infine, che la possibilità di mutamento della destinazione d'uso per edifici non residenziali ubicati in zone "B" e "C" di cui al D.M 1444/1968, prevista dall'art.2.2, è da intendersi ammissibile anche per quegli edifici che, pur classificati in zona "D", rappresentano elementi puntuali inseriti in più ampie zone territoriali classificate B" e "C". L'ammissibilità del mutamento di destinazione è motivata proprio dalla prevalente destinazione residenziale della zona di riferimento.

10) Dare atto che i proventi derivanti dalla monetizzazione debbono essere iscritti in capitoli di bilancio vincolati allo specifico utilizzo, come precisato dall'art. 1.8 della L.R..

11) Dare, infine, atto che la Giunta, ai sensi dell'articolo 48 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ed in conformità con quanto espressamente previsto dall'articolo 5 comma 4 della Legge Regionale n.22/2009, potrà provvedere alla determinazione di misure organizzative straordinarie della struttura degli Uffici e dei Servizi, secondo il criterio di garantire la necessaria efficienza ed efficacia nella gestione dei procedimenti per il rilascio dei previsti titoli abilitanti l'attività edilizia.

12) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi della facoltà assentita dall'art.134 c.4 del Testo Unico Enti Locali D. Lgs n.267/2000.



Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Gianni Cameranesi

Il Dirigente del Servizio Ambiente e Gestione del Territorio
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Ing. Gianni Cameranesi

Il Segretario generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Francesco Fontanazza

ct/s:_segreteria consiglio\segrcons\anno2009\dconsiglio\dc090096.rtf

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Gian Mario Maulo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, lì 05.12.2009

**LA RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA GENERALE**
F.to Daniela Ripani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
 Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Macerata lì 05.12.2009

**LA RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA GENERALE**
F.to Daniela Ripani

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio è conforme all'originale.

Macerata lì 05.12.2009

**LA RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA GENERALE**
Daniela Ripani

INVIO ATTI

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Direttore Generale | <input type="checkbox"/> Servizio Demografico |
| <input type="checkbox"/> Servizio Affari Generali | <input type="checkbox"/> Servizio Entrate |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servizio Ambiente e Gestione del Territorio | <input type="checkbox"/> Servizio Finanziario |
| <input type="checkbox"/> Servizio Attività Produttive | <input type="checkbox"/> Servizio Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Servizio Attività sportive, scolastiche e della partecipazione | <input type="checkbox"/> Servizio Personale |
| <input type="checkbox"/> Servizio Comunicazione | <input type="checkbox"/> Servizio Polizia Municipale |
| <input type="checkbox"/> Servizio Cultura | <input type="checkbox"/> Servizio Sociale |